



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Lecco
Sezione I civile
Fallimentare

Liq. Contr. 22-23
Sent. 36/23
PU 42/23
CROW. 696
REP. ~~42~~ 42

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Presidente
Giudice
Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per la liquidazione controllata

R.G. 42/2023

promosso su istanza in proprio depositata in data 28 luglio 2023

DA

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
letta la domanda dei debitori volta ad ottenere la liquidazione dei loro
beni in favore dei creditori;
vista la relazione depositata dall'OCC ai sensi dell'art. 269 CCII da cui risulta un giudizio
complessivo di completezza e attendibilità della documentazione fornita dai debitori;
ritenuta la competenza del Tribunale di Lecco, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 28 CCII, atteso
che il trasferimento di residenza dei ricorrenti nel Comune di è intervenuto da
meno di un anno;
rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure di composizione
della crisi da sovraindebitamento di cui al titolo IV del CCII;





verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269;
ritenuta la sussistenza delle condizioni di sovraindebitamento e segnata di insolvenza dei debitori in quanto a fronte di un passivo scaduto di oltre 230.000 euro, l'attivo prontamente liquidabile è costituito unicamente dal reddito mensile da lavoro dipendente percepito dal Sig. _____, pari a circa 1900,00 euro, e tenuto conto che gli stessi debitori sono stati assoggettati ad espropriazione immobiliare nell'ambito del processo esecutivo n. _____ promosso dai creditori davanti al Tribunale di Lecco;
rammentato che la liquidazione controllata comprende l'intero patrimonio del debitore con le sole eccezioni indicate dall'art. 268, comma 4, CCII e che, in particolare, sono esclusi dalla liquidazione (lett. b) "i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività *nei limiti, indicati dal giudice*, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia";
considerato, in particolare, che le indicazioni del debitore riguardo alla destinazione delle somme guadagnate con l'attività lavorativa (pag. 9 della relazione del gestore della crisi: "Il Sig. _____ metterà a disposizione della presente procedura l'importo mensile di euro 205,10 per la durata di tre anni (36 mesi) dalla sentenza di apertura della liquidazione controllata per un totale di euro 7.383,6 + una quota della 13^a mensilità pari ad euro 1.200,00 all'anno per tre anni = euro 3.600,00, trattenendo l'importo di euro 600,00 annui (euro 1.800,00 - euro 1.200,00) per eventuali spese impreviste. Dunque in tre anni l'importo totale sarà di euro 10.983,6") non hanno alcuna efficacia vincolante per il giudice al quale dovrà essere presentata istanza per la determinazione della quota di stipendio che potrà essere trattenuta mensilmente; considerato che alla domanda dei debitori può applicarsi la disciplina dettata per le procedure familiari dall'art. 66 CCII in quanto i ricorrenti sono conviventi e il loro debito ha origine prevalentemente comune;
visto l'art. 270 CCII;

P.Q.M.

- 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata dei beni dei Sig.ri _____
- 2) NOMINA Giudice Delegato il dott. _____
- 3) NOMINA Liquidatore, il gestore della crisi avv. _____





- 4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
- 5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;
- 6) ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che il giudice non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi;
- 7) DISPONE a cura del Liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
- 8) ORDINA, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- 9) DISPONE che la sentenza sia notificata a cura del Liquidatore ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione

Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio della Sezione I Civile, in data 26 settembre 2023

Il Giudice estensore

Il Presidente

